



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere-Rel.
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
GUIDO MERCOLINO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE  
Ud.15/05/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 8186/2022 R.G. proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in UDINE [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED] che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'  
CIVILI E L' IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO

-intimato-

avverso DECRETO di TRIBUNALE TRIESTE n. 5509/2019 depositata  
il 05/03/2022.



Consigliere MARINA MELONI.

### FATTI DI CAUSA

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Unità Dublino, con provvedimento notificato il 23 maggio 2018 dispose che il ricorrente [REDACTED] nato nella Provincia dell' [REDACTED] (Pakistan) il [REDACTED] fosse trasferito in Slovenia, Stato competente a decidere sull'istanza di protezione internazionale presentata dal cittadino straniero e che aveva già riconosciuto la propria competenza, ai sensi dell'articolo 18 del Reg. UE 604/2013 e la disponibilità a riprendere in carico il ricorrente. Quest'ultimo propose formale opposizione innanzi al Tribunale di Roma avverso l'ordine di trasferimento.

Il Tribunale di Roma declinava la propria competenza territoriale, in favore del Tribunale di Trieste.

Il ricorrente ha tempestivamente riassunto il processo, con ricorso di data 21 dicembre 2019, riproponendo le proprie difese e puntualizzando alcuni aspetti nella memoria autorizzata di data 9 settembre 2020, in particolare eccependo i vizi sistemici che caratterizzavano le procedure di accoglienza in Slovenia e sostenendo che trovava applicazione l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra.

Il Tribunale di Trieste, con decreto di data 25 febbraio 2022, ha respinto il ricorso, affermando a sostegno della decisione che: non risultava la violazione degli obblighi informativi in mancanza di prova sul fatto che l'Amministrazione li avesse disattesi; l'obbligo informativo era a carico del paese di prima richiesta e si riduceva alla indicazione dello Stato competente; non era consentito far valere davanti al giudice del ricorso italiano vizi che si erano consumati davanti all'autorità straniera. Inoltre in merito alla lamentata violazione del principio del non refoulement e la invocata applicazione della clausola discrezionale il Tribunale di Trieste affermava che la discrezionalità amministrativa non era sindacabile giudiziariamente, salve ipotesi di ricongiungimento familiare e particolari ragioni umanitarie e caritatevoli.

Il ricorrente propone ricorso per Cassazione avverso il decreto di data 25 febbraio 2022, RG n. 5509/2019, n. cronol. 1432/2022, del Tribunale di Trieste, pubblicato e depositato in Cancelleria il 5 marzo 2022, comunicato il 9 marzo 2022, con tre motivi e memoria.

Il Ministero è rimasto intimato.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre motivi di ricorso sono i seguenti:



Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 161 cpc con riferimento al mancato esame ed alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente con riferimento ai vizi sistemici nei sistemi di accoglienza della Slovenia e violazione dell'art. 3 par. 2 e dell'art. 17 Regolamento UE nr. 604 del 2013 in riferimento all'art. 3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt 1,2 e 4 CEDU, art. 8 D.L.gs 25 del 2008 sul dovere-potere di cooperazione istruttoria. Il Tribunale di Trieste non ha esaminato e affrontato la questione sottesa all'eccezione sollevata dal ricorrente, il quale ha evidenziato carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Slovenia tanto che il suo ritorno in Slovenia viola il principio di *non-refoulement di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati*. b) con il secondo motivo, violazione o falsa applicazione dagli artt. 4 e 5 del regolamento Dublino 604/2013 e correlata violazione degli obblighi informativi previsti dalle citate norme e violazione di ulteriori oneri formali.

Il Tribunale di Trieste ha esaminato e ritenuto infondata la questione sottesa alla eccepita violazione, da parte dell'Unità Dublino, degli obblighi di fornire informazioni previamente *"per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile ... ovvero, se necessario per la loro corretta comprensione, anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all'art. 5"* e del corrispondente diritto del richiedente a ricevere una serie di informazioni funzionali alla partecipazione effettiva e consapevole alla procedura relativa al riconoscimento della protezione internazionale, garantendo, in tal modo, la tutela dei suoi diritti fondamentali.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Trieste ha affermato che non vi è prova che l'Amministrazione abbia disatteso gli oneri di informativa, senza, tuttavia, precisare in che modo l'Unità Dublino avrebbe assolto a tale onere; inoltre erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'onere in ogni caso ricade sullo stato membro depositario della prima domanda di accoglienza.

c) con il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 Regolamento UE 604/2013, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché agli articoli 1,2 e 4 CEDU, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per la decisione che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla attuale situazione di pericolo e di conflitto nelle aree da cui proviene il ricorrente e, comunque, violazione o falsa applicazione dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra e dell'articolo 19, primo comma, del d.lgs. 286/1998, nonché dell'articolo 5, comma 6, d.lgs. nr. 286 del 1998, nella formulazione vigente *ratione temporis* alla data di presentazione della domanda, dell'articolo 2, lett. e) e lett. g) d.lgs. n. 251/2007, dell'articolo 14 d.lgs. n. 251/2007, nonché violazione falsa applicazione dell'articolo



2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, nonché violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 del d.lgs nr. 25 del 2008 che pone a carico del giudicante il potere dovere di cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

L'odierno ricorso pone la questione dell'interpretazione e dell'applicazione concreta del Regolamento cd. Dublino III che è stata portata all'attenzione della Corte di Giustizia UE con quattro ordinanze di rinvio pregiudiziale rispettivamente sollevate dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 8668/21) e dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE dei Tribunali di Roma (ordinanza di rimessione del 12.04.2021), Firenze (ordinanza 29.04.2021) e Trieste (ordinanza di rimessione 02.04.2021) e recentemente decisa con sentenza della Corte di Giustizia UE del 30/11/2023 in cause C228/21; C-254/21; C-297/21; C-315/21 e C-328/21), nella cui attesa la trattazione del ricorso era stata rinviata.

La Corte di Giustizia, nella recente sentenza n. 228 del 30/11/2023 ha affermato i seguenti principi, in relazione alle questioni pregiudiziali concernenti gli obblighi informativi (che interessano il presente giudizio):

a) «... l'articolo 4 del regolamento Dublino III richiede la consegna dell'opuscolo comune non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di una prima domanda», dovendo tale consegna intervenire «al più tardi», in base all'art. 29 del Regolamento Eurodac, al momento della trasmissione delle impronte digitali acquisite al sistema centrale «indipendentemente dalla questione se tale persona abbia, o meno, presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro» (par. 84);

b) l'opuscolo comune contenuto nell'allegato X al regolamento Eurodac è volto a informare «tutti» i richiedenti protezione internazionale in merito alle disposizioni del regolamento Dublino III e sul regolamento Eurodac ed è suddiviso in due parti, ossia la parte A e la parte B (par. 87), entrambe da consegnare (par. 90);

c) la consegna dell'opuscolo comune è prescritta anche nella procedura di ripresa in carico, in quanto «la questione della determinazione dello Stato membro competente non è necessariamente definitivamente chiusa» in detta fase (par. 94) e l'interessato potrebbe (par. 97) offrire elementi di prova utili (relativi, ad es., ad una cessazione delle competenze dello Stato membro richiesto o al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di ripresa in carico o al mancato rispetto da parte dello



Stato richiedente del termine di trasferimento o all'esistenza di carenze sistemiche nello Stato membro richiesto o all'esistenza, tenuto conto dello stato di salute dell'interessato, di un rischio reale e acclarato di trattamenti inumani o degradanti in caso di trasferimento nello Stato membro richiesto) così da modificare la determinazione dello Stato membro competente avvenuta in precedenza in un altro Stato membro o influire su una siffatta determinazione (par. 100);

d) «l'articolo 4 del regolamento Dublino III e l'articolo 29 del regolamento Eurodac devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune, si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III» (punto 102);

e) quanto al colloquio personale, prescritto dall'art. 5, esso, a differenza dell'opuscolo comune che è volto a informare l'interessato in merito all'applicazione del regolamento Dublino III, «costituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta un'occasione privilegiata, se non la garanzia, per esso, di poter comunicare all'autorità competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona» (par. 105);

f) l'obbligo di svolgere il colloquio personale contemplato nell'art. 5 «si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III» (par. 106).



Una volta precisati il contenuto e le finalità degli obblighi informativi prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, la Corte di Giustizia UE, sulla questione delle conseguenze da trarre dalla violazione dei suddetti obblighi, ha chiarito che il diritto della persona destinataria di un trasferimento ad un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 27, par. 1, del Regolamento in esame, «deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal regolamento medesimo [sentenza del 15 aprile 2021, *État belge* (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C-194/19, EU:C:2021:270, punto 34 e giurisprudenza ivi citata]» e quindi anche la mancata consegna dell'opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale, in violazione degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5, (par. da 107 a 110). La Corte di Giustizia, rispetto alle conseguenze che possono discendere dalla violazione degli obblighi informativi, ha precisato che: a) quanto alla mancanza del colloquio personale, fatta eccezione per le ipotesi descritte al par. 2 dell'art. 5 (nelle quali l'obbligo di effettuare il colloquio è escluso), la decisione di trasferimento deve essere annullata «a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione» (par. 124-128); b) qualora invece il colloquio personale sia stato svolto ma non sia stato consegnato «prima dello svolgimento di detto colloquio» l'opuscolo comune, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento Dublino III o dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac, «il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso» (par. 125-128).



Il Tribunale, a fronte della denuncia del ricorrente del mancato rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 Reg. 604/2013, ha constatato (a pag. 4 del provvedimento impugnato) che l'Unità Dublino non aveva fornito in giudizio la prova di avere assolto pienamente a tali obblighi ma, ciò nonostante, non ha ritenuto di addivenire all'annullamento della decisione di trasferimento invertendo l'onere della prova e ponendolo a carico del ricorrente .

Giova sottolineare, inoltre, che gli obblighi informativi contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE 604/2013, pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 d. lgs. 25/2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all'informazione, implicante l'obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell'allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale; di conseguenza, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce dell'audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell'autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata (cfr. Cass. 10331/2024).

Tutto ciò premesso, nel caso in esame, il secondo motivo di ricorso che riguarda la violazione degli obblighi informativi va accolto alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia nr. 228 del 30 novembre 2023 la quale ha chiarito tra l'altro che il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 5 e 27 del Regolamento n. 604/2013, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di tale Regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione.



Nel caso in esame il Tribunale di Trieste erroneamente ritiene che sul ricorrente grava l'onere di provare la violazione degli obblighi informativi mentre, al contrario è il Ministero che deve dimostrare che risulta effettuato lo specifico colloquio personale secondo le modalità dell'art.5 e consegnato l'opuscolo di cui all'art. 4 del Regolamento.

L'Amministrazione non ha adempiuto all'onere probandi su di essa incombente al riguardo posto che, a differenza di ciò che afferma il Tribunale, l'obbligo riguarda proprio il paese ove viene richiesta la protezione internazionale e disposto il trasferimento e non invece il paese finale destinatario. Questa indicazione è contenuta nella univoca risposta della Corte di Giustizia (par. 84,85,86) al primo e secondo quesito quando si precisa che esso vige anche a seguito di ripresa in carico cui segue il provvedimento di trasferimento.

Astrattamente fondato è il primo motivo di ricorso in cui si lamenta il mancato esame da parte dell'Amministrazione delle lamentate carenze sistemiche del paese Slovenia dove il ricorrente era stato trasferito. Il Tribunale di Trieste non ha esaminato e affrontato la questione sottesa all'eccezione sollevata dal ricorrente, il quale aveva evidenziato carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Slovenia tali da violare il principio di *non-refoulement di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati*.

L'accoglimento del primo motivo determina tuttavia la cassazione e la decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto attesa la riscontrata e non più emendabile violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'autorità amministrativa e l'inutilità di una concreta statuizione sugli altri, per difetto di interesse (Cass. 26507/2023).

La sentenza della Corte di Giustizia successiva al provvedimento impugnato ed alla proposizione del ricorso per cassazione da parte del migrante, nonché la novità di tale pronuncia, giustificano l'integrale compensazione delle spese tanto del giudizio di merito, quanto di quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di trasferimento gravato. Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità.



**Così deciso in Roma, il 15/05/2024.**

**Il Presidente  
MARIA ACIERNO**

